



Bruxelles, 24.7.2024  
COM(2024) 312 final

2024/0180 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea, da una parte,  
e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda  
ai programmi dell'Unione, in riferimento all'adozione del regolamento interno  
del comitato misto**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione**

Obiettivo dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione<sup>1</sup> (di seguito "accordo") è istituire un quadro giuridico duraturo per la cooperazione tra l'Unione e la Nuova Zelanda, che preveda i termini e le condizioni per la partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi o alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione, come il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027).

L'accordo è stato firmato il 9 luglio 2023 e da allora è applicato in via provvisoria<sup>2</sup>.

#### **2.2. Comitato misto**

Il comitato misto istituito dall'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo ha il compito di garantire la corretta attuazione dell'accordo, nonché di discutere di eventuali futuri settori di cooperazione e definirli. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti dell'accordo. Il compito principale del comitato misto è curare e sviluppare la partecipazione dei soggetti della Nuova Zelanda ai pertinenti programmi dell'Unione. Funge inoltre da forum, idealmente situato per monitorare i risultati e la partecipazione della Nuova Zelanda, quale paese associato, ai pertinenti programmi o attività dell'Unione. I compiti del comitato misto sono elencati in modo esaustivo all'articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a g), dell'accordo e comprendono:

- esaminare, valutare e rivedere l'attuazione dell'accordo e dei suoi protocolli direttamente o attraverso gruppi di lavoro o organi consultivi ad hoc da esso dipendenti;
- adottare decisioni, comprese le modifiche dell'accordo, che adottano protocolli dell'accordo sulle modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione diversi dal protocollo relativo a Orizzonte Europa già incluso nell'accordo stesso.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.

---

<sup>1</sup> GU L 182 del 19.7.2023, pag. 4.

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2023/1475 del Consiglio, del 15 maggio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione (GU L 182 del 19.7.2023, pag. 1).

Il regolamento interno disciplina il *modus operandi* del comitato misto, in particolare l'organizzazione delle riunioni (corrispondenza, definizione dell'ordine del giorno, ecc.), la distribuzione dei documenti, compresi la trasparenza e l'accesso ai documenti, la registrazione dei risultati delle riunioni del comitato e altri punti relativi all'attuazione.

Le decisioni del comitato misto devono essere adottate per consenso e sono vincolanti per le parti dell'accordo. Il comitato misto può adottare decisioni con procedura scritta mediante scambio di note tra i copresidenti, previo accordo delle parti.

Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni del comitato misto possono essere organizzate anche in videoconferenza o in teleconferenza.

### **2.3. L'atto previsto del comitato misto**

Nella sua prima riunione prevista per il 2024, il comitato misto dovrebbe adottare una decisione relativa all'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo. La finalità del regolamento interno è facilitare l'organizzazione e il funzionamento del comitato misto al fine di garantire l'adeguata attuazione dell'accordo.

## **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consistere nel sostenere il progetto di decisione del comitato misto recante adozione del regolamento interno del comitato misto istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione, accluso al progetto di decisione del comitato misto.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del comitato misto, è fondamentale che esso operi conformemente al regolamento interno concordato.

Sebbene l'accordo non preveda una data specifica per l'adozione del regolamento interno, è opportuno adottarlo in sede di prima riunione del comitato misto Unione Europea – Nuova Zelanda nell'ambito di Orizzonte Europa, prevista per il secondo semestre del 2024.

A norma dell'accordo, attualmente il comitato misto delibera unicamente in relazione al programma Orizzonte Europa. Qualora in futuro la Nuova Zelanda dovesse essere associata ad altri programmi dell'Unione mediante nuovi protocolli adottati dal comitato misto a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), dell'accordo, il comitato misto dovrebbe deliberare anche in relazione a tali associazioni di programma.

È opportuno che il presente regolamento interno si applichi a ogni siffatta associazione futura.

L'adozione del regolamento interno del comitato misto garantirebbe il funzionamento del comitato misto nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) e di quelli futuri.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>3</sup>.

#### 4.1.2. *Applicazione al caso concreto*

Il comitato misto è un organo istituito dall'accordo: l'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici in quanto il regolamento interno del comitato misto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. Di conseguenza, l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE costituisce la base giuridica procedurale della decisione proposta.

### 4.2. **Base giuridica sostanziale**

#### 4.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante<sup>4</sup>.

#### 4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'atto previsto ha finalità e parti costitutive riguardanti il settore dell'azione esterna dell'Unione (articolo 212 TFUE - cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi) che trattano la potenziale cooperazione con la Nuova Zelanda in programmi dell'Unione nell'ambito del quadro duraturo dell'accordo e dell'azione esterna dell'Unione per la politica di ricerca.

### 4.3. **Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 212 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## 5. **PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

È opportuno pubblicare la decisione del comitato misto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

---

<sup>3</sup> Sentenza del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, EU:C:2014:2258, punto 63.

<sup>4</sup> Sentenza del 4 settembre 2018, *Commissione/Consiglio*, C-244/17, EU:C:2018:662, punto 38.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea, da una parte,  
e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda  
ai programmi dell'Unione, in riferimento all'adozione del regolamento interno  
del comitato misto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione<sup>5</sup> ("accordo") è stato firmato dall'Unione e dal governo della Nuova Zelanda ed è applicato in via provvisoria dal 9 luglio 2023 conformemente alla decisione (UE) 2023/1475 del Consiglio<sup>6</sup>.
- 2) L'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle parti contraenti ("il comitato misto"), per garantire l'amministrazione e corretta attuazione dell'accordo.
- 3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno.
- 4) Spetta al comitato misto adottare una decisione recante adozione del proprio regolamento interno.
- 5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto sulla base dell'accluso progetto di decisione del comitato misto relativa al proprio regolamento interno, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

- 1) La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi

---

<sup>5</sup> GU L 182 del 19.7.2023, pag. 4.

<sup>6</sup> GU L 182 del 19.7.2023, pag. 1.

dell'Unione ("accordo") si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

- 2) I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto possono concordare correzioni tecniche minori del regolamento interno accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio qualora tali modifiche si rivelino indispensabili per consentire al comitato misto di adottare il proprio regolamento interno.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*